

Regolamento n° 604/2013 UE (Dublino III): quale giudice è competente per l'impugnazione del provvedimento di trasferimento nello Stato UE ritenuto responsabile all'esame della domanda di protezione internazionale?

I provvedimenti adottati dall'Unità Dublino per il trasferimento del richiedente asilo nello Stato Ue ritenuto competente all'esame della sua domanda di protezione internazionale sono stati sinora impugnati dinanzi al giudice amministrativo e, precisamente, in prima istanza dinanzi al TAR Lazio-Roma ed in seconda dinanzi al Consiglio di Stato.

È proprio il Consiglio di Stato che, con le rilevanti e recenti sentenze n° 3998/2016, n°3999/2016, 4000/2016, 4002/2016, 4004/2016, ha annullato i trasferimenti di più richiedenti asilo in Bulgaria e Ungheria, definendo tali Stati non sicuri.

Nel corso dell'anno, tuttavia, il giudice amministrativo ha espresso con più pronunce l'orientamento secondo il quale la procedura di cui al Regolamento "Dublino" debba intendersi come una fase della procedura relativa alla presentazione della domanda di protezione internazionale e la posizione del richiedente asilo "Dublino" abbia consistenza di **diritto soggettivo e non di mero interesse legittimo**. Il G.A. ha di conseguenza precisato che il giudizio sulla sua lamentata lesione debba essere affidato alla giurisdizione del giudice ordinario, inteso quale "giudice naturale" dei diritti soggettivi.

Il Consiglio di Stato, con decisione del 18.12.2015, ha affermato che *"(..) i provvedimenti, quale quello (..) di determinazione dello Stato competente all'esame della domanda di protezione internazionale (..) adottati in applicazione delle "clausole discrezionali" (..) di cui agli articoli 17 e 18 del citato Reg. n. 604/2013, non possono considerarsi incidenti su mere posizioni di interesse legittimo, in quanto la procedura di protezione internazionale, in ogni sua fase (anche, dunque, quella dell'interpello dello Stato estero, della sua risposta positiva e della c.d. ripresa in carico (..), ha per oggetto il diritto soggettivo dello straniero richiedente alla protezione invocata, per nulla affievolito dalla discrezionalità valutativa attribuita dal citato corpus normativo al singolo Stato membro che riceva una domanda di protezione internazionale (..)"*(Consiglio di Stato, sentenza n° 05738/2015 Reg. Prov. Coll. pubblicata il 18.12.2015).

Conformandosi a tale decisione, anche il TAR Lazio-Roma, con sentenza del 14.9.2016, decidendo su un ricorso proposto invocando l'applicazione della cd. clausola discrezionale, di cui all'art. 17.1 del Regolamento UE, ha dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nella materia oggetto del gravame, indicando nella autorità giudiziaria ordinaria il giudice fornito di giurisdizione (TAR-Lazio, sentenza dd. 14.9.2016, pubblicata in data 19.9.2016).

Con sentenza del 22 settembre 2016 il Tar Lazio- Roma ha confermato tale orientamento e chiarito più in generale che *"(..) qualsiasi controversia attinente qualsivoglia fase della procedura stessa, ritiene questo Collegio senza margini di ambiguità ed incertezza, ricade comunque nella giurisdizione del giudice ordinario, che, a prescindere dalla espressa attribuzione di giurisdizione in suo favore operata dal comma 1 dell'art. 35 del D. Lgs. n. 25/2008 (..) è in ogni caso il giudice "naturale" dei diritti soggettivi (..)"* (TAR-Lazio, sez. I-Ter, sent. n. 9909 del 22 settembre 2016)

Infine, con sentenza del 21.11.2016, il TAR Lazio-Roma ha ancora dichiarato, con le medesime argomentazioni, il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo nelle controversie relative all'applicazione del Regolamento UE n° 604/2013 e richiamato l'art. 11 c.p.a. per la riassunzione e riproposizione del processo dinanzi al Giudice ordinario (Tar Lazio-Roma, sentenza 11911/2016 Reg. Prov. Coll. dd. 21.11.2016, pubblicata in data 28.11.2016).